

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Roma - indice ed organizza la fase provinciale del "CAMPIONATO NAZIONALE CSI" di Calcio a 5 riservato alla *categoria ALLIEVI (1994 e successivi)*.

ART. 1

Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive in regola con l'AFFILIAZIONE ANNUALE al CSI per la stagione sportiva 2009/2010.

ART. 2

La fase locale del Torneo comprende le gare previste dal calendario.

ART. 3

Per la Categoria Allievi di Calcio a 5 è prevista una fase extra-provinciale.

Nel caso in cui, nel Lazio, Roma risulti l'unico comitato organizzatore di questa categoria, si qualificherà alla fase extra-provinciale la Squadra vincitrice del campionato.

Nel caso in cui altri comitati del Lazio organizzino campionati per tale categoria, alla fase regionale verranno ammesse la squadra vincitrice del Campionato e la squadra vincitrice della Classifica Fair Play (nel caso in cui questa coincida con la vincente del campionato alla fase regionale accederà la Squadra seconda classificata nella Classifica Fair Play).

Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alla Finali Nazionali.

ART. 4 **QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le società sportive dovranno *obbligatoriamente* versare prima dell'inizio del Campionato il:

Pagamento dell'*affiliazione annuale*;

“ “ dei *tesseramenti atleti e tecnici*;

“ “ di un *deposito cauzionale di € 50,00* che verrà restituito a fine stagione;

“ “ dell'*iscrizione al Campionato pari a € 20,00*;

“ “ di numero *9 tasse gara pari a € 180,00*;

Tutte le quote di partecipazione sono riportate nella sezione *QUOTE E CATEGORIE* dell'Area Calcio all'interno del sito www.csiroma.com.

E' fatto obbligo effettuare il saldo delle spese relative alle rimanenti tasse gara prima che si esaurisca il numero delle tasse gara obbligatorie pagate in anticipo (n° 9).

Per le associazioni in difetto si provvederà secondo quanto previsto dall'articolo 20 (Prelievo Coattivo) del presente regolamento.

ART. 5 **PARTECIPANTI ALLA GARA**

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve. *Gli atleti ammessi devono essere nati negli anni 1994 e successivi, senza ulteriori limiti di età. NON SONO CONSENTITE DEROGHE DI ETA'.*

ART. 6 **TESSERAMENTO**

Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il 28 febbraio 2010.

Entro il **20 maggio 2010** potranno essere **integrati 2 atleti** nella rosa delle squadre. **La partecipazione al gioco di tali atleti sarà possibile soltanto dalle fasi regionali in poi. Pertanto**

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

nel caso in cui le fasi provinciali non siano concluse entro il 20 maggio 2010, l'atleta che viene tesserato non potrà partecipare alle fasi territoriali.

ART. 6 bis NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC

Calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

- **non abbiano preso parte** ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell'anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio);
- **non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile**, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

Per “attività ufficiale” Figg s’intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono l’utilizzo di atleti che hanno compiuto il 16° anno d’età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figg).

ART. 7 DURATA DEI TEMPI DI GIOCO

Le gare si svolgeranno in *due tempi da 25 minuti*.

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione (Time Out) della durata di **1’ ciascuna**. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

ART. 8 SOSTITUZIONI

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco.

Ogni squadra può effettuare sostituzioni volanti durante l’intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

ART. 9 ATTESA SQUADRE

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata pronte per lo svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore a 30 minuti (tempo di attesa), l’arbitro dichiarerà chiusa la gara.

Si ricorda che per rientrare nel tempo di attesa i tesserati (della squadra in ritardo) devono essere in grado di scendere immediatamente in campo prima dello scadere dei 30 minuti.

ART. 10 ATTESA DELL’ARBITRO

Le squadre sono tenute ad attendere l’arbitro designato fino ad un massimo di 30 minuti sull’orario ufficiale.

ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

15 minuti prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro:

- 1 un elenco redatto in duplice copia nel quale debbono essere annotati i *nominativi dei giocatori (segnalazione del capitano e del vice capitano), del dirigente accompagnatore, dell’allenatore (SI RICORDA CHE SOLO L’ALLENATORE HA LA POSSIBILITA’ DI DARE DISPOSIZIONI TECNICHE IN PANCHINA)* e di *tutte le persone che possono accedere al recinto di gioco.***
- 2 Per ogni atleta/dirigente il Tesserino CSI 2009/2010 con foto, unitamente ad un documento di riconoscimento valido.**

PER CIASCUNA PERSONA PRESENTE NELLE LISTE VA INSERITO (nelle liste stesse) IL NUMERO DEL TESSERINO CSI E/O DEL DOCUMENTO PRESENTATO.

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

L'arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la presenza di ambedue squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi.

Un atleta sprovvisto di valido documento di identità NON potrà MAI prendere parte ad un incontro del presente Campionato.

Un atleta sprovvisto di Tesserino CSI 2009/2010 con foto potrà prendere parte all'incontro presentando all'arbitro il modello di tesseramento 2T regolarmente timbrato dalla Segreteria CSI unitamente ad un valido documento di riconoscimento

MA SOLO FINO ALLA TERZA GIORNATA DI CALENDARIO COMPRESA.
(cioè fino a MERCOLEDÌ 02 dicembre 2009)

ART. 12 PALLONI

In tutte le gare, *la Società ospitante (o prima nominata) deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società ospitata (o seconda nominata) almeno 1 pallone*; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari (**PALLONI A RIMBALZO CONTROLLATO**) ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 96 delle Norme per l'Attività Sportiva.

ART. 13 COLORI SOCIALI

Le squadre debbono indossare le maglie con i colori sociali dichiarati all'atto dell'iscrizione alla manifestazione. **Qualora le squadre avessero le maglie di colore confondibile spetta alla squadra ospitante cambiare le proprie maglie.**

ART. 14 EQUIPAGGIAMENTO

Come citato dall'Art. 5 delle "DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 11" di SPORT in REGOLA, l'abbigliamento degli atleti titolari o riserve prevede l'uso di:

- 1 **abbigliamento uniforme con numerazione individuale;**
- 2 **(per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni;**
- 3 **scarpe unicamente da CALCIO a 5 su qualsiasi tipologia di terreno di gioco.**
- 4 **PARASTINCHI;**

Si precisa che non sarà consentito INSERIRE IN LISTA alcun atleta sprovvisto di parastinchi. L'uso dei PARASTINCHI sarà OBBLIGATORIO, senza deroghe.

ART. 15 FORMULA DI SVOLGIMENTO

La formula del Campionato è fatta di **una prima fase con 2 gironi (gare Andata e Ritorno) e una seconda fase (cui accedono le prime 4 squadre classificate di ciascun girone) con quarti di finale Andata e Ritorno, Semifinali e Finali in gara unica.**

Modalità per la compilazione della classifica

Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:

- 3 punti per ogni gara vinta;
- 1 punto per ogni gara pareggiata;
- 0 punti per ogni gara persa;

ART. 16 RICHIESTA SPOSTAMENTO GARE

Eventuali richieste di spostamento gare, per giustificati e comprovati motivi, devono essere presentate alla commissione al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi) **previo accordo con l'altra società**. Le richieste vanno spedite **via Fax al numero 06/3610096** oppure

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

all'indirizzo e-mail csiromacalcio@csiroma.com con la firma dal responsabile della squadra richiedente e con la dicitura "IN ACCORDO CON L'ALTRA SOCIETÀ".

Ciascuna Società potrà richiedere un massimo di n° 3 spostamenti gara; per ogni spostamento accettato dalla Commissione Calcio verrà addebitata una TASSA SPOSTAMENTO di €15,00.

ART. 17 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PER SUPERAMENTO LIMITE PUNTI DISCIPLINA

Sulla base dell'approvazione della Commissione Tecnica Nazionale, in deroga ai Regolamenti Nazionali CSI ed in via sperimentale per la stagione sportiva 2009-2010, la Società partecipante alla Fase Locale del Campionato **CSI ALLIEVI Calcio a 5** che dovesse raggiungere un totale di **PUNTI DISCIPLINA uguale o superiore a 40,00** verrà **ESCLUSA** immediatamente dal presente Campionato, indipendentemente dalla giornata di calendario in cui questo dovesse succedere. In base all'art.79 di Sport in Regola verranno conseguentemente adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

- ❖ se il raggiungimento dei 40 Punti Disciplina e la conseguente esclusione dal Campionato dovessero avvenire nel Girone di Andata, tutte le gare disputate dalla squadra in questione verranno annullate; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
- ❖ se il raggiungimento dei 40 Punti Disciplina e la conseguente esclusione dal Campionato dovessero avvenire dopo l'inizio del Girone di Ritorno, tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra esclusa verranno considerate valide; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui all'art. 72 comma 1 di Sport in Regola.

Per quel che riguarda i provvedimenti di natura amministrativa si rimanda all'art.78 di Sport in Regola.
In fondo al presente Regolamento è illustrata la TABELLA "A" utile alla compilazione della Classifica della Coppa Disciplina.

ART. 18 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€100,00**.

2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 3;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€100,00**.

3ª rinuncia: esclusione dal campionato o torneo;

- multa di **€150,00**;
- incameramento di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.

- a) In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre oltre ai provvedimenti elencati sopra la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre.
- b) In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con il risultato di 0 - 3 per entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra (la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad entrambe le squadre).

ART. 19 RINUNCIA PREVENTIVA

Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare; **tale rinuncia deve essere comunicata alla Commissione Calcio con un FAX (06/3610096) e/o una MAIL (csiromacalcio@csiroma.com) al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi).**

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 - 3 a sfavore della squadra rinunciante e **sarà comunque addebitata la tassa gara.**

Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

ART. 20 **PRELIEVO COATTIVO**

Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno ordinare un *prelievo coattivo* tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della gara. ***Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio alla gara.***

Alla squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in campo.

ART. 21 **SANZIONI DISCIPLINARI**

Ai giocatori che abbiano ricevuto 4 ammonizioni viene inflitta la squalifica per una giornata effettiva di gara.

La squalifica per una o più giornate di gara ha validità per la categoria in cui è stata comminata; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica il tesserato non può disputare gare in altre categorie.

In tutte le fasi della manifestazione, l'espulsione dal campo di gioco causerà automaticamente la squalifica per almeno una giornata e andrà scontata nella gara immediatamente successiva a cui ha subito l'espulsione; l'esatta sanzione sarà determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul Comunicato ufficiale.

Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il ***cartellino azzurro***;
- ***ha la durata di 2'*** ;
- ***è comminata durante la gara*** in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), ***secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.***

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.

Essa è equiparata alla **“ammonizione con diffida”** quindi, ad ogni ulteriore provvedimento disciplinare i soggetti colpiti dal provvedimento sconteranno una giornata di squalifica, salvo ulteriori aggravii.

In caso di accertata irregolare partecipazione di un atleta a gare già omologate, nei confronti della sua squadra verrà applicata la penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni gara disputata dall'atleta in questione.

REGOLAMENTO LOCALE CAMPIONATO C-5 ALLIEVI 2009/2010

ART. 22

1. RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
2. ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
3. APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
4. RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

Vedi Regolamento della Giustizia Sportiva.

ART. 23 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

La C.A.SP. potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento.

Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

ART. 24 ASSICURAZIONE

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Roma declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Roma C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.

TABELLA 'A' PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA

• Società

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1 ogni 10,00 Euro
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50